



CITTÀ DI MANFREDONIA

Settore V - Attuazione Politiche Sociali, Culturali e Ricreative

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 726 del 18.06.2014

OGGETTO: CONCESSIONE LABORATORIO URBANO CULTURALE (LUC). DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 04/06/2014 è stato approvato il capitolato speciale d'appalto per la concessione del Laboratorio Urbano Culturale (LUC) di cui al programma regionale "Bollenti Spiriti" dell'importo annuale di € 23.000,00 oltre IVA, per una durata di affidamento di anni sette e da gestire secondo le nuove direttive della Regione Puglia di cui al Documento della Regione Puglia "Tutti i giovani sono una risorsa. Indirizzi strategici e obiettivi di sviluppo di Bollenti Spiriti, programma della Regione Puglia per le Politiche Giovanili 2014-2015" e di quant'altro contenuto nel suindicato capitolato;

Dato atto che con la medesima delibera di cui sopra, si è disposto che:

1. all'affidamento si procederà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs 163/2006, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 e segg. dello stesso decreto.
2. il Dirigente del 5° Settore e ad ogni ulteriore Ufficio competente per l'attuazione del presente atto, provveda all'indizione della gara con l'eventuale definizione di elementi integrativi e di dettaglio, qualora necessari, nonché all'approvazione dello schema di contratto con la contestuale assunzione del relativo impegno di spesa;

Visto l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 dispone che: "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Visti il Capitolato Speciale d'Appalto, contenente, tra l'altro, i requisiti di partecipazione alla gara e le procedure di aggiudicazione e lo schema di contratto, a tal fine predisposti dall'ufficio, e ritenuto di provvedere con il presente atto alla loro approvazione per il prosieguo della procedura amministrativa di individuazione dell'aggiudicatario;

Vista la deliberazione del 3 novembre 2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici in materia di contributo di gara a favore dell'Autorità;

Dato atto che il Bilancio di Previsione 2014 è in corso di approvazione;

Ritenuto di provvedere con il presente atto anche alla nomina del Responsabile del Procedimento;

Visto che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 11 del D.Lgs163/2006 sono le seguenti:

1. la finalità intesa come volontà di affidamento dell' immobile all' uopo ristrutturato;
2. l'oggetto della prestazione individuabile dal capitolato prestazionale;
3. le clausole principali del contratto contenute nello schema di contratto;
4. il contratto che dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del Dirigente e rogazione del Segretario Generale Comunale, con spese a carico esclusivo della ditta incaricata;
5. la modalità di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione secondo quanto indicato: procedura aperta e offerta economicamente più vantaggiosa;

Rilevato che per mero errore materiale la voce a.1) "relazione degli interventi che si intendono realizzare riguardanti le seguenti attività" della proposta progettuale a) riporta due volte lo stesso sotto criterio a.1.1. "servizi culturali e ricreativi volti a sostenere la creatività giovanile e lo sviluppo di nuove competenze, che ovviamente va eliminato";

Dato atto che:

- la durata contrattuale è prevista in anni 7 decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, con facoltà di prosecuzione per un altro anno;
- l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato alla procedura di gara di che trattasi il seguente codice identificativo gare (CIG): n. 5816329A85;
- trattandosi di impegno pluriennale l'opera è finanziata come di seguito:
 - a) per la annualità 2014 la spesa presunta di € 10.000,00 trova capienza ai seguenti capitoli del PEG: Cap. 3820 € 5.000,00; Cap. 3871 € 5.000,00;
 - b) per le successive annualità il dirigente del 3° Settore dovrà confermare nei redigendi bilanci di previsione annuali e pluriennali lo stanziamento di € 28.060,00 previsto a base d'asta in concessione, sui medesimi capitoli, ovvero diversa imputazione mediante le necessarie operazioni contabili;

Dato atto, altresì, che:

- l' entità economica del presente affidamento è inferiore a quanto previsto dal precedente corrispondente affidamento, in coerenza con le indicazioni normative e con le esigenze di contenimento generale dei costi;
- non ricorre l'obbligo di redazione del DUVRI;
- è stato rinviato al 31 luglio 2014 il termine per la approvazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 24.03.2014 di ridefinizione delle attribuzioni e degli incarichi dirigenziali;

Visto il Regolamento comunale per l' ordinamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione G. C. n. 124 del 06.03.2008 e sue modificazioni;

Vista la deliberazione di G. C. n. 3 del 09.01.2014 di approvazione del PEG per l' esercizio provvisorio;

D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 1.** di dar corso alle procedure di evidenza pubblica relative alla concessione della gestione del Laboratorio Urbano Culturale (LUC) dell'importo annuale di € 23.000,00 oltre IVA, per un importo complessivo relativo ai sette anni di durata contrattuale da porre a base d'asta pari a € 161.000,00 mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs 163/2006, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 e segg. dello stesso decreto 163/2006;
- 2.** di dare atto che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato alla procedura di gara di che trattasi il seguente codice identificativo gare CIG: 5816329A85;
- 3.** di eliminare dal capitolato la duplicazione erronea del sottocriterio a.1.1. "servizi culturali e ricreativi volti a sostenere la creatività giovanile e lo sviluppo di nuove competenze";
- 4.** di approvare lo schema di contratto per la regolazione dei rapporti con il soggetto affidatario, allegato al presente atto;
- 5.** di nominare Responsabile del Procedimento- direttore dell'esecuzione la dott.ssa Maria PALUMBO, al momento del rientro in servizio (previsto sett. 2014);
- 6.** di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio Economico e Finanziario per gli adempimenti consequenziali ai sensi del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000 dando atto che trattandosi di impegno pluriennale l'opera è finanziata come di seguito: per la annualità 2014 la spesa presunta di € 10.000,00 trova capienza ai seguenti capitoli del PEG: Cap. 3820 € 5.000,00; Cap. 3871 € 5.000,00; per le successive annualità il dirigente del 3° Settore dovrà confermare nei redigenti bilanci di previsione annuali e pluriennali lo stanziamento di € 28.060,00 previsto a base d' asta in concessione, sui medesimi capitoli, ovvero diversa imputazione mediante le necessarie operazioni contabili.

IL DIRIGENTE DEL 5° SETTORE SERVIZI SOCIALI
f.to (Dott. Matteo OGNISSANTI)

Repubblica Italiana

Città di Manfredonia

Provincia di Foggia

OGGETTO: CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
LABORATORIO URBANO CULTURALE (LUC).

N. _____ Repertorio

L’anno duemilaquattordici il giorno _____ del mese di _____,
nella Residenza Municipale, avanti a me Giovanni FIORENTINO, Segretario
Generale del Comune di Manfredonia, autorizzato a rogare, nell’interesse del
Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, a norma dell’art. 97, comma 4,
lett. c) del D.lgs. 18.08.2000, n.267, sono comparsi i signori:

1) _____, nato/a a _____ il
_____, Dirigente del 5° Settore il quale interviene in nome, per
conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Manfredonia (C.F. 83000290714),
giusta art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in esecuzione
dell’art.20 del Regolamento dei Contratti e delle disposizioni Sindacali n.16/2004
del 09.02.2004 e n.6 del 08.05.2009, in seguito per brevità chiamato “Comune”;

2) _____, nato/a a _____ il
_____, il quale dichiara di agire in qualità di
_____e legale rappresentante
dell’impresa/Coop. _____, con sede
in _____ al _____, Codice Fiscale e
Partita I.V.A. _____, d’ora innanzi denominato
“Appaltatore”.

Compresenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario

Generale sono personalmente certo.

PREMESSO CHE

- con deliberazione di G. C. n. 117 del 04/06/2014, veniva approvato, oltre al Piano Esecutivo di Gestione del L.U.C., anche il Capitolato Speciale d'oneri per l'affidamento in gestione del succitato laboratorio urbano culturale per la durata di sette anni;
- con Determinazione del Dirigente del 5° Settore n. _____ del _____, in attuazione della suddetta deliberazione, veniva riapprovato il Capitolato Speciale d'oneri, e nel contempo, veniva stabilito di indire gara da esperirsi con procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del citato decreto;
- la spesa risulta regolarmente finanziata con fondi del bilancio comunale, comprensivi dello specifico contributo regionale;
- in seguito a procedura aperta, i cui verbali di gara sono stati approvati con determinazione del Dirigente del 5° Settore n. _____ in data _____ l'appalto è stato aggiudicato al sunnominato appaltatore, con il ribasso del 5% sull'importo a base d'asta oltre I.V.A. ed oneri ed alle condizioni tutte contenute negli atti di gara e nell'offerta tecnica dell'ATI;
- è stata acquisita la certificazione con la quale risulta che l'impresa è in regola con legge.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente

contratto.

ART. 2

Il Comune di Manfredonia affida a _____ come sopra costituito, la gestione del Laboratorio Urbano Culturale (L.U.C.), con l'osservanza di tutte le disposizioni e le prescrizioni di seguito riportate, impegnandosi alla esatta esecuzione delle stesse.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'oggetto del servizio consiste nella gestione del centro laboratorio urbano culturale, ubicato presso l'ex Mercato Ittico, al lungomare N. Sauro di Manfredonia, e prevede la realizzazione di attività rivolte ai giovani ed in particolare, devono essere realizzate tutte le iniziative scaturenti dal capitolato d'oneri e dalla proposta progettuale offerta in sede di gara, compreso ogni onere connesso alla loro attuazione (materiale divulgativo, manifesti, soggetti animatori, materiale di consumo...) al fine di realizzare compiutamente gli obiettivi fissati negli atti di indirizzo emanati dal Comune e nel Capitolato d' oneri.

ART. 4 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

L'a concessione viene affidata ed accettata secondo le norme, condizioni e modalità scaturenti da tutti gli atti inerenti la gara, suoi presupposti e prescrizioni e, in particolare, dal Capitolato d'oneri, dal progetto offerto in sede di gara, che fanno parte del presente contratto e si allegano allo stesso, mentre gli altri, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, sono depositati agli atti della stazione appaltante con espressa dichiarazione da parte dei contraenti di dispensa dalla lettura, perché da essi perfettamente conosciuti e, per quanto non previsto da detti atti, da tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 5 - DURATA

La durata dell'affidamento è stabilita in anni 7 (sette) a partire dalla data del verbale di consegna e con le modalità di cui all'art. 12 del capitolato.

ART. 6 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'importo contrattuale ammonta a complessivi Euro_____ (diconsi euro _____). L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

La quota annuale di corrispettivo, a carico dell'Ente, sarà liquidata trimestralmente, dal Comune al concessionario, entro 30 giorni dal ricevimento di fattura, fatto salvo il regolare svolgimento delle attività del L.U.C. ad opera del concessionario e presentazione del DURC.

Eventuali contributi da Enti pubblici per manutenzione straordinaria o adeguamento del fabbricato competono esclusivamente al Comune concedente.

Contributi acquisiti dal concessionario a seguito di avvisi pubblici, finanziamenti pubblici e privati e simili sono di diretta spettanza dello stesso.

Il Comune non assume alcuna garanzia per le eventuali somme dovute dagli utenti al concessionario.

ART. 7 – REVISIONE DEI PREZZI

Il corrispettivo resterà invariato per un anno. E' ammessa la revisione dei prezzi dal secondo anno di servizio, secondo quanto previsto dall'art. 21 del Capitolato d'Oneri.

ART. 8 - OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Il Concessionario è tenuto a gestire il L. U. C. con la propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, secondo gli standard fissati e secondo modalità, indicazioni, prescrizioni e quant'altro previsto dagli atti di gara, dagli atti di indirizzo emanati dalla Regione Puglia e dal Comune di

Manfredonia, dal capitolato d'oneri e dalla proposta progettuale presentata in sede di gara, in particolare:

- l'appaltatore si impegna a garantire l'apertura del L.U.C. al pubblico, per l'intero anno solare, secondo il calendario presentato in sede di gara e così riepilogato:_____.
- gli orari possono subire variazioni in relazione alle stagioni e alle manifestazioni da organizzare.

L'Amministrazione Comunale ha diritto ad utilizzare, a titolo gratuito, la struttura per lo svolgimento di attività istituzionali e/o per manifestazioni, rappresentazione ed eventi, dalla stessa organizzate o patrocinate, per complessive 10 (dieci) giornate annue, da concordarsi.

In dette giornate il concessionario dovrà fornire gratuitamente la custodia, il riscaldamento, l'illuminazione, la pulizia dei locali, eventuali servizi di botteghino e vigilanza e copertura assicurativa.

L'accesso al L.U.C. è libero ed è riservato, prioritariamente, ai ragazzi e giovani dai 15 ai 30 anni di età.

Il personale del L.U.C. deve essere munito di cartellino di riconoscimento e, nelle comunicazioni personali o telefoniche, si qualifica con proprio nome e cognome.

Il concessionario è tenuto a garantire la realizzazione delle attività, di cui all'art. 3 del presente contratto, secondo nel rispetto di quanto disciplinato dal Capitolato d'oneri e in attuazione della propria proposta progettuale presentata in sede di gara.

All'inizio e nel corso dell'attività è facoltà del Comune di chiedere, con motivata causale, al concessionario la rimodulazione, adattamento e precisazione di

alcune delle parti della proposta progettuale presentata, al fine di meglio realizzare gli obiettivi definiti dall' articolo 2 del capitolato d' oneri.

Sono, inoltre, a carico del concessionario tutti gli oneri di gestione, ivi compresi:

- il costo e la gestione del personale;
- il costo dell'utenza telefonica;
- costi per allacciamenti e canoni utenze per riscaldamento, per fornitura acqua potabile e fogna, per energia elettrica e gas;
- tariffa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti;
- spese per le riparazioni dei mezzi utilizzati, oltre alle spese per prodotti di pulizia, disinfettanti, attrezzi deperibili, ecc;

Il concessionario è tenuto a garantire la realizzazione delle proprie attività in forma autonoma ed indipendente, in coerenza con quanto stabilito nella propria proposta progettuale e nel rispetto delle direttive della Regione Puglia, del Comune di Manfredonia e di quanto previsto dal capitolato d' oneri.

Il concessionario deve attivare e gestire autonomamente le ulteriori iniziative indicate nell'offerta tecnica, quali proposte migliorative, da realizzare, comunque, con modalità non interferenti o incompatibili con quelle proprie individuate dal capitolato d' oneri; tariffe e ricavi su tali attività sono di esclusiva competenza dell'appaltatore.

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare e mantenere gli equilibri di gestione tenuto conto di quanto previsto nella offerta tecnica presentata, compresa l'effettiva acquisizione dei ricavi aggiuntivi preventivati ed, in particolare, è necessario che i costi effettivi da sostenere siano equilibrati e coerenti con i ricavi accertati e realmente acquisiti. Il concessionario è tenuto a presentare un programma semestrale delle attività, delle rappresentazioni e degli eventi che

intende realizzare, attuativi della suindicata proposta progettuale.

E' tenuto altresì :

- a presentare una relazione programmatica e consuntiva ad avvio e conclusione dell'anno solare operativo di riferimento e a partecipare agli incontri di verifica stabiliti dal Comune;
- a favorire la partecipazione attiva degli utenti in forma singola e/o attraverso le loro associazioni di rappresentanza;
- a garantire la massima riservatezza sui dati degli utenti e comunque il rispetto della normativa sulla privacy;
- ad attivare strumenti di valutazione ed autovalutazione, ivi compresa la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.

Il concessionario deve provvedere a tutti gli adempimenti previsti dal capitolato d'oneri ed in particolare quanto indicato all' art. 7, come da allegato al presente atto.

Il concessionario provvede alla gestione del L.U.C. utilizzando direttamente il personale richiesto.

Il concessionario deve garantire il servizio di igiene e pulizia dei locali, delle attrezzature e materiale, nonché di pulizia straordinaria, come già disciplinato nel presente capitolato, fatta salva la clausola di cui all'articolo 23.

Il concessionario, per la gestione del L.U.C., potrà altresì avvalersi della collaborazione volontaria dei soggetti partner dei singoli progetti.

Il concessionario è tenuto a rispettare, nei confronti degli operatori addetti, la normativa di lavoro ed applicare il trattamento economico e giuridico previsto dal CCNL, nonché le norme vigenti di ordine assicurativo, previdenziale e fiscale, salvo il caso di utilizzo di soli volontari, qualora ammissibile.

Il concessionario invia nota scritta all'Amministrazione comunale, con l'elenco del personale impiegato, comunicando con tempestività eventuali relative variazioni.

Il personale del L.U.C. stabilisce rapporti di collaborazione con gli utenti; adotta un comportamento ed uno stile di lavoro orientati alla più completa soddisfazione dell'utenza, ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione.

Gli operatori si pongono come mediatori delle relazioni che si instaurano tra i vari utenti del L.U.C. e favoriscono l'interscambio tra le diverse discipline.

Curano l'organizzazione delle attività di promozione del centro e hanno come interlocutori privilegiati le associazioni locali culturali e sociali e le imprese sociali.

Il personale in servizio può allontanare o sospendere (nei casi reiterati), da uno o anche da tutti i servizi, chi arrechi disturbo o mantenga comportamenti scorretti verso gli altri utenti o verso il personale stesso o arrechi danni agli arredi e al patrimonio in dotazione.

Il personale può concedere deroghe alle modalità di erogazione dei servizi, in considerazione di singole situazioni e necessità particolari.

Il concessionario è direttamente responsabile della gestione del L.U.C. e deve provvedere alla corretta realizzazione delle attività programmate.

Prima dell'avvio del servizio di gestione del L.U.C., l'appaltatore invia nota scritta all'Amministrazione Comunale con l'elenco dettagliato del personale assunto, specificando nello stesso: i dati anagrafici, il titolo di studio e la mansione di ogni singolo operatore e del responsabile della sicurezza, per quanto necessario.

- L'appaltatore deve consentire l'uso delle sale e della strumentazione tecnica del L.U.C. ai soggetti autorizzati all'utilizzo, fermo restando che tutte le spese relative alla realizzazione degli eventi potranno essere a carico degli

organizzatori, come definito in tariffa e che, per gli eventi che prevedono partecipazione di utenza, non venga superato il numero consentito di partecipanti, così come previsto dalle normative vigenti, ivi comprese quelle in materia antincendio.

- Nessun intervento di modifica o trasformazione della struttura e relativi arredi ed attrezzature è consentito al concessionario senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale. In ogni caso il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso né potrà avanzare alcuna pretesa per le spese sostenute per modifiche o migliorie apportate alla struttura.

Il concessionario potrà provvedere a proprie spese ad ulteriore arredamento del locale. Detto arredamento resterà di proprietà dello stesso che dovrà provvedere alla sua manutenzione per tutta la durata della concessione.

ART. 9 – OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

Il Comune, oltre alla concessione dell'immobile, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature, di cui all'articolo 1, assume a proprio carico i seguenti oneri:

- la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi non forniti dal concessionario, salvo i danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti;
- la manutenzione degli esterni compresi la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne, l'illuminazione esterna, i marciapiedi, la recinzione, i cancelli, e simili;
- il pagamento del corrispettivo, come innanzi stabilito.

ART. 10 - CAUZIONE

Il concessionario, ai sensi dell'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha costituito una garanzia definitiva mediante_____ in data

_____ rilasciata da _____, per l'importo di Euro _____ pari al 10% dell'importo contrattuale (così determinato ai sensi dell'art. 113, del D. Lgs. 163/2006).

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione è progressivamente svincolata secondo le modalità previste dell'art. 113 - comma 3 – del D.Lgs. 163/2006. L'ammontare residuo pari al 25% dell'iniziale importo garantito è svincolato al termine dell'affidamento dopo la verifica del servizio svolto e dei pagamenti effettuati.

ART. 11 - ULTERIORI GARANZIE

Il concessionario, oltre alla responsabilità che si assume nel rispetto dell'art. 12 del capitolato d'onori, è anche responsabile, ai sensi dell'art. 7 dello stesso capitolato d'onori, di ogni danno che possa derivare al Comune di Manfredonia, a terzi o cose, derivante dall'adempimento del servizio assunto con il presente contratto.

A tal fine, il concessionario dovrà prestare, prima del verbale di consegna del L.U.C., le seguenti ulteriori polizze assicurative, anche in forma cumulativa:

- 1) R.C.T., per un massimale complessivo di € 2.500.000,00 per ogni sinistro con il limite minimo di € 1.000.000,00 per ogni persona o cosa;
- 2) per la copertura dei danni derivanti da incendio, atti vandalici e assimilati, per un massimale minimo di € 500.000,00, e derivante da furto, a primo rischio assoluto, per un valore non inferiore ad € 25.000,00 con clausola di vincolo beneficiario per la partita incendio a favore dell' Amministrazione ed estesa anche alle utilizzazioni da parte del Comune, per tutta la durata della gestione;

**ART. 12 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,
PREVIDENZA E ASSISTENZA**

Il concessionario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Il concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa ed a presentare il DURC (documento unico di regolarità contributiva) così come previsto dal capitolato d'appalto e dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento, rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'esecuzione della garanzia fideiussoria.

Il concessionario è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora il concessionario invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, il Comune può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al concessionario in esecuzione della presente contratto.

ART. 13 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

Il Comune di Manfredonia provvede agli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia antimafia.

La carenza o la non rispondenza ai precetti normativi dei requisiti di cui sopra comporterà l'automatica risoluzione del presente affidamento e del relativo contratto, qualora già stipulato.

ART.14 – TARIFFE E UTILIZZO DELLA STRUTTURA DA PARTE DEL COMUNE

Per alcune attività e, ad esempio, per quelle legate ai laboratori didattici, seminari, rappresentazioni ed eventi speciali, può essere richiesta la compartecipazione alla spesa da parte dell'utente, previa definizione delle tariffe da parte del concessionario.

Le tariffe a carico degli utenti per la fruizione dei servizi del L.U.C. e per l'utilizzo della struttura, verranno determinate dal concessionario nel rispetto della normativa vigente, con adeguata informazione nei confronti del Comune.

Le tariffe devono essere affisse in luogo visibile a tutti.

L'Amministrazione Comunale ha diritto ad utilizzare, a titolo gratuito, la struttura per lo svolgimento di attività istituzionali e/o per manifestazioni, rappresentazioni ed eventi, dalla stessa organizzate o patrociniate, per complessive 10 (dieci) giornate annue da concordarsi.

In dette giornate il concessionario dovrà fornire gratuitamente la custodia, il riscaldamento, l'illuminazione, la pulizia dei locali, eventuali servizi di botteghino e vigilanza e copertura assicurativa.

ART.15 – FUNZIONI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Sono riservate al Comune le funzioni di monitoraggio e controllo sulla struttura e

sull'attività a garanzia dell'effettiva realizzazione del programma presentato dal concessionario e della salvaguardia degli interessi dell'intera comunità, nel quadro della politica complessiva da attuare per la promozione e l'attuazione di un progetto di sviluppo socioculturale locale, con particolare riferimento alla popolazione giovanile.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto, in ogni momento, di accedere alle strutture concesse al fine di operare le opportune verifiche con particolare riferimento alla qualità del servizio erogato. Inoltre vigilerà sul rispetto delle clausole del presente capitolato e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

ART. 16 - SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario è tenuto ad eseguire puntualmente e a regola d'arte il servizio attenendosi alle condizioni e prescrizioni contenute in tutti gli atti inerenti la gara e suoi presupposti, nel Capitolato d'oneri e nell'offerta tecnica prodotta in gara dallo stesso concessionario.

L'interruzione temporanea o definitiva del servizio, per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità per entrambe le parti se comunicata tempestivamente alla controparte.

Nell'ipotesi di chiusura definitiva o per un intero anno solare della struttura, il concessionario non avrà titolo a far valere alcun diritto al risarcimento; potrà pretendere soltanto, qualora si tratti di chiusura definitiva, un importo pari al valore dei beni acquistati e messi ad esclusiva disposizione del servizio, diminuito del 2% per ogni mese di utilizzo.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con

avviso di ricevimento con preavviso di 30 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 18 del capitolato d'onori.

ART. 18 – CESSIONE- SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto. Al concessionario non è consentito di subappaltare o di cedere a terzi la gestione del L.U.C. e delle attività/servizi che in esso saranno realizzati. E' consentito il subappalto unicamente del servizio di igiene e pulizia ordinaria dei locali, delle attrezzature e del materiale in essi custoditi, nel rispetto dell'articolo 118 del D.lgs. 163/2006, a condizione che il concessionario lo abbia indicato all'atto dell'offerta.

Il Comune resterà estraneo al rapporto contrattuale che riguarderà unicamente il concessionario e l'affidatario del servizio subappaltato.

Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

ART. 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti a favore del concessionario saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale dedicato.

Il concessionario dovrà comunicare al Comune di Manfredonia gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, entro 7 giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai sensi dell' articolo 3 comma 8 della Legge n. 136/2010, il concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente contratto si intende risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza

avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, se ammessi, il concessionario si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione al Comune di Manfredonia ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Foggia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 20 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno deferite alla sede giurisdizionale competente per il territorio di Manfredonia.

ART. 21 - SPESE

Tutte le spese relative al presente contratto e conseguenti, nessuna eccettuata o esclusa, andranno a carico del concessionario.

Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa a norma dell'art.40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 trattandosi di prestazioni di servizi soggette a regime I.V.A.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art.11, comma 13, del codice dei contratti pubblici – D.Lgs. n.163/2006, così come modificato dal D.L. 18.10.2012, n.179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n.221.

Richiesto, io Segretario Generale del Comune di Manfredonia, ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia in numero _____ pagine, rese legali, da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono assieme a me come segue:

- _____, concessionario, nella persona del rappresentante legale , _____, con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente mediante scanner;
- Il Comune di Manfredonia, nella persona del Dirigente del 5° Settore, Servizi Sociali _____, con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente mediante scanner.

Il Dirigente 5° Settore Servizi Sociali

L'Ente Gestore

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE (firmato digitalmente)